



Bruxelles, 24.3.2023
COM(2023) 167 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del
regolamento (CE) n.762/2008 relativo alle statistiche europee sull'acquacoltura**

1. CONTESTO

Il regolamento (CE) n. 762/2008, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri¹ è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca² per allineare le competenze di esecuzione al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 762/2008 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati. Tale potere può essere esercitato al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici. Gli atti delegati possono modificare l'allegato I per adeguare le definizioni alle modifiche delle definizioni internazionali nonché gli allegati da II a VI.

A norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 2, il potere di adottare atti delegati è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 gennaio 2014. Tale potere è stato tacitamente rinnovato fino al 10 gennaio 2024 nel 2019³.

La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.

La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La presente relazione adempie tale obbligo.

2. ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI CONFERITO ALLA COMMISSIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 762/2008

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (CE) n. 762/2008.

La Commissione ha valutato le statistiche europee sulla pesca⁴ nel 2019⁵ e ha effettuato una valutazione d'impatto nel 2021. Alla luce della valutazione d'impatto, dei risultati delle attività di consultazione e delle discussioni con i portatori di interessi, l'opzione prescelta è un nuovo quadro giuridico semplificato per le statistiche europee sulla pesca che comprenda le statistiche relative alle catture, agli sbarchi, alla flotta peschereccia e all'acquacoltura.

3. CONCLUSIONI

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (CE) n. 762/2008.

La Commissione ritiene che dovrebbe continuare a disporre di tali poteri, in quanto potrebbe avere necessità di adottare un atto delegato per modificare gli allegati I, II e VI del regolamento di cui sopra al fine di soddisfare le esigenze degli utenti dei dati alla luce della futura politica comune della pesca.

¹ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1.

² GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1.

³ [COM\(2018\) 09 final](#).

⁴ Le statistiche europee sulla pesca riguardano le statistiche relative alle catture, agli sbarchi e all'acquacoltura.

⁵ [SWD\(2019\) 425 final](#)